



COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA
DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO
PER L'UTILIZZO DEI PASCOLI MONTANI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto

Il presente regolamento fa parte integrante della concessione-contratto delle malghe di proprietà dei Comuni ed altri Enti ai sensi dell'art. 25 L.R. 13/9/1978, n. 52.

L'oggetto della concessione-contratto, contro il versamento di un canone annuo, consiste nell'utilizzazione delle malghe considerate nel loro complesso di pascolo, prato-pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni, delle consuetudini locali e dell'uso civico ove esistente.

ART. 2 – Calcolo per la determinazione del canone

Il canone annuo a base d'asta è stabilito dall'Ente proprietario tenuto conto del numero di U.B.A. monticabili, delle caratteristiche del pascolo, del periodo di monticazione, dello stato dei fabbricati, della presenza di servizi, della comodità di accesso alla malga stessa e, più in generale, del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

L'Ente proprietario può stabilire un canone aggiuntivo se il concessionario svolge attività agrituristica. Nel caso di utilizzo diverso (residenziale, turistico, ricreativo, ecc.) di fabbricati all'interno del complesso malghivo l'Ente proprietario effettua un'aggiudicazione differenziata.

Sono altresì stabilite dall'ente proprietario le ulteriori norme relative alla determinazione della concessione contratto (entità del deposito cauzionale, criteri di priorità per l'assegnazione, modalità di effettuazione della gara, ecc.)

ART. 3 - Determinazione del carico.

Il carico viene stabilito per ogni singola malga dal Servizio Forestale competente per territorio, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Riassetto Forestale vigente e in considerazione delle effettive superfici pascolive, della durata della stagione monticatoria e dello stato del cotico.

Su detto carico è ammessa una tolleranza massima in più o in meno del 5%, relativa ad ogni singola malga. Tale tolleranza deve essere evidenziata nel verbale di consegna.

In sede di consegna potrà essere ammessa una tolleranza maggiore qualora giustificata da eventi che, relativamente alla stagione monticatoria in corso, modifichino la disponibilità pabulare.

Il carico viene determinato in U.B.A. (Unità Bovino Adulto) e riferito alle diverse specie animali di possibile utilizzo nell'attività pascoliva come dalla seguente tabella di ragguaglio:

1 vacca da latte	1.00 UBA
1 bovino sopra i 2 anni	1.00 UBA
1 bovino da 6 mesi a 2 anni	0.60 UBA
1 capra	0.15 UBA
1 equino sopra 1 anno	1.00 UBA
1 equino fino a 1 anno	0.60 UBA
1 pecora	0.15 UBA

La presenza di capi bovini maschi di età superiore a sei mesi è ammessa nella percentuale massima del 5% con riferimento al carico nominale della malga.

ART. 4 – Criteri di utilizzazione dei pascoli

Il Concessionario della malga è tenuto a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 8) è vietato l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
- 9) è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un massimo del 20% del fabbisogno energetico giornaliero;
- 10) tutta la superficie del pascolo della malga deve essere integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione della maturazione dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali è fatto obbligo al malghese di effettuare lo sfalcio e l'eventuale raccolta dei residui;
- 11) per contenere il diffondersi della flora infestante è fatto obbligo di effettuare il taglio della pianta prima della fioritura e ciò per tutta la durata dell'alpeggio;
- 12) è vietato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- 13) con prevalenza in malga di bestiame asciutto, al fine di una migliore utilizzazione dell'erba ed una riduzione dei danni da calpestio, vi è l'obbligo di eseguire il pascolo turnato, dividendo la superficie in sezioni di estensione tale da consentire il facile passaggio del bestiame da una sezione all'altra.
- 14) Dev'essere assicurata una presenza fisica ed abitativa continua all'interno del territorio della malga durante tutta la stagione monticatoria.

ART. 5 - Interventi di manutenzione ordinaria

Sono a carico del Concessionario tutti gli interventi manutentori per la conservazione dei beni della malga nello stato in cui sono consegnati e secondo la rispettiva destinazione d'uso.

Nel verbale di consegna sono specificati i lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi a cura del concessionario entro il termine della monticazione, tra i quali:

- Taglio delle erbe infestanti prima della fioritura
- Recinzione o ripristino delle chiudende
- Distribuzione del letame (autunnale o primaverile)
- Pulizia e tinteggiatura dei locali di abitazione e di lavorazione
- Pulizia della stalla, degli impianti di mungitura e delle concimaie
- Corretto accumulo e smaltimento dei rifiuti
- Pulizia e manutenzione di cisterne, filtri, impianti di adduzione e distribuzione dell'acqua, pozze e vasche di abbeveraggio
- Controllo dell'efficienza delle griglie e delle sbarre di limitazione al traffico
- Pulizia delle canalette di sgrondo delle acque meteoriche
- Preparazione dei fabbricati a termine monticazione per evitare i danni da neve

ART. 6 - Interventi di miglioramento

Il Concessionario è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento sulle superfici pascolive, sui fabbricati e sulla viabilità, necessari per una corretta conduzione dell'alpeggio, che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel contratto e nel verbale di consegna.

Di norma i lavori straordinari assegnati al malghese non possono superare il valore monetario pari al 30% del canone di concessione della malga.

Eventuali spese di costruzione e ricostruzione dei fabbricati sono a carico dell'Ente concedente salvo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali. E' inoltre a carico dell'ente la fornitura dei materiali per la riparazione e la manutenzione dei fabbricati, la manutenzione straordinaria delle strade di accesso alla malga, nonché le spese di assicurazione dei fabbricati.

ART. 7 – Concimaie

Le concimaie devono essere tenute in perfetta efficienza e lo stallatico deve essere asportato e disperso nel pascolo, di norma alla fine del periodo di monticazione, con le modalità stabilite nel verbale di consegna. Alla fine della stagione monticatoria sia le stalle sia le concimaie devono risultare ripulite e vuotate, salvo nel caso di spargimento primaverile.

E' vietata l'asportazione del letame dalla malga.

ART. 8 – Legnatico

Il Concedente stabilisce annualmente la quantità di legna da ardere strettamente necessaria per la gestione di ciascuna malga. E' vietato fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa deve essere conservata per bisogni della stagione monticatoria successiva.

ART. 9 - Animali domestici

Il Concessionario può condurre in malga animali da cortile nel numero sufficiente per le esigenze dell'attività svolta. I suini, nel numero strettamente necessario al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte, devono essere ricoverati a parte e sempre isolati dal bestiame bovino. E' autorizzato altresì l'allevamento di numero due suini ad uso familiare anche in mancanza della trasformazione in loco del latte. I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi deve essere limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria; i cani devono essere sempre custoditi.

ART. 10 - Condizioni igienico-sanitarie

E' fatto obbligo al Concessionario di non accettare in malga animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria.

ART. 11 – Occupazione suolo di malga

Per l'occupazione stabile del terreno pascolivo e quando l'occupazione stessa non si estenda a più di 2 ettari, il concessionario della malga non avrà diritto ad alcuna diminuzione del canone di concessione; qualora invece l'occupazione dovesse estendersi a più di 2 ettari di terreno, e sempre all'inizio dell'annata monticatoria, al concessionario verrà corrisposto un indennizzo per una volta tanto, di un importo corrispondente al canone di una U.B.A. per ogni ettaro occupato oltre i 2 ettari.

Per qualunque taglio di piante che venga eseguito direttamente o indirettamente dal Comune durante la validità della concessione, nell'ambito della malga, non si farà luogo a compenso alcuno in favore del concessionario della malga e ciò sia per l'eventuale occupazione del pascolo con le piante abbattute e con le ramaglie, sia per l'eventuale divieto del pascolo conseguente al taglio, sia per le altre operazioni forestali.

L'aumento della superficie pascoliva, a seguito del taglio dei boschi, comporta l'aumento del carico di bestiame in ragione dei capi unitari assegnati ad ogni singola malga.

ART.12 - Durata della concessione

La durata della concessione non può essere di norma inferiore a 6 anni, salvo disdetta del concessionario da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno. Particolari condizioni potranno comportare durata superiore ai 6 anni (ad es. attività agrituristica).

Per eccezionali esigenze o qualora la gara pubblica sia andata deserta, in sede di trattativa potrà essere stabilita una durata diversa della concessione-contratto, che non potrà essere comunque inferiore ad una stagione monticatoria.

ART. 13 - Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione il Concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e ai pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

TITOLO II LE PROCEDURE

ART. 14 - Consegna della malga

All'inizio di ogni stagione monticatoria, la Comunità Montana procede alla consegna della malga che viene eseguita alla presenza del concessionario e del rappresentante dell'Ente concedente. Al fine di attuare i lavori preparatori inerenti i fabbricati e/o strutture, comprese chiudende, pozze e vasche di abbeveraggio della malga, il concessionario può accedere nei termini contrattuali prima della data di inizio della stagione monticatoria, dandone preavviso al concedente nonché alla Comunità Montana.

La malga deve essere consegnata nello stesso stato di uso di cui alla precedente riconsegna autunnale.

Il rappresentante dell'Ente concedente provvede:

- alla consegna dei fabbricati, della mobilia e del materiale in dotazione agli stessi;
- ad indicare i confini del comprensorio locato;
- ad indicare il luogo di deposito degli oggetti mobili dopo la monticazione;
- alla verifica della percentuale di tolleranza del carico.

La Comunità Montana redige l'apposito verbale di consegna che, firmato da tutti gli intervenuti, fa parte integrante del contratto.

Nel verbale vengono precisati e quantificati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinari di miglioramento da eseguirsi a carico del Concessionario.

All'atto della consegna stagionale, il concedente garantisce la regolare funzionalità dei fabbricati e relative infrastrutture ed impianti.

ART. 15 - Riconsegna della malga

Alla fine di ogni stagione monticatoria la Comunità Montana effettua, con l'assistenza di un rappresentante dell'Ente concedente e dandone preavviso al concessionario, la riconsegna autunnale della malga, redigendo l'apposito verbale. Nello stesso, sulla base delle prescrizioni impartite nel verbale di consegna, sono indicate le eventuali inadempienze del concessionario e le spese da sostenere dal concedente, con rivalsa sul deposito cauzionale del concessionario, per l'esecuzione dei lavori.

All'atto della riconsegna viene indicato il locale o i locali a disposizione del concessionario, per il deposito, a proprio rischio, delle attrezzature di proprietà.

ART. 16 – Durata della stagione monticatoria

La durata della stagione monticatoria viene stabilita ogni anno per ogni singola malga dal Servizio Forestale Regionale d'intesa con la Comunità Montana competente per territorio, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Riassetto Forestale vigente, in considerazione delle condizioni stagionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Eventuali proroghe del periodo di monticazione sono concesse dal Servizio Forestale Regionale d'intesa con la Comunità Montana competente per territorio su richiesta motivata del concessionario, da proseguire tramite l'Ente proprietario.

E' ammessa una tolleranza di 5 giorni sulla data di carico e scarico del bestiame.

ART. 17 – Fondi migliorie pascolive

Le somme introitate dal concedente per le penalità previste nel presente capitolato, devono essere trattenute sul deposito cauzionale e messe a disposizione, su apposito capitolo del bilancio, per lavori di miglioria dei pascoli o dei fabbricati.

L'Amministrazione concedente è tenuta altresì ad accantonare, sul medesimo capitolo, una somma non inferiore al 10 % dei proventi lordi delle utilizzazioni pascolive. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il concedente di pascoli montani deve presentare alla Comunità Montana competente per territorio gli estratti dei conti relativi al capitolo delle migliorie pascolive, un prospetto indicante gli introiti lordi delle malghe, il consuntivo dei lavori eseguiti nell'anno precedente ed il programma degli interventi da attuare nell'anno corrente.

TITOLO III VIGILANZA E SANZIONI

ART. 18 – Vigilanza

La tutela tecnica ai fini della conservazione e valorizzazione delle malghe, il controllo del buon andamento del pascolamento e di quanto disposto dal presente disciplinare sono affidati al Servizio Forestale Regionale, all'Ente concedente, alla Comunità Montana e agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

ART. 19 – Sanzioni

Le infrazioni alle norme del presente disciplinare sono sanzionate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni. Per inadempienze sanitarie, per pascolamento irregolare o abusivo, per danni al cotico o ai boschi vigono le sanzioni previste dalle P.M.P.F. nonché dalle vigenti leggi.

Fanno eccezione i casi di inadempienza per lavori di conservazione e migliona che:

- a) possono essere utilmente eseguiti dopo l'accertamento dell'infrazione (es. spietramento);
- b) non possono più essere utilmente eseguiti dopo l'accertamento dell'infrazione (es. taglio delle infestanti prima della fioritura delle stesse).

Per entrambi i casi, nel verbale di riconsegna autunnale, la Comunità Montana deve quantificare e monetizzare l'entità dei lavori ordinari e straordinari non o insufficientemente eseguiti, e computare, quale penalità, la somma risultante a carico del concessionario.

L'ente proprietario preleverà tale somma, unitamente a quella relativa alle penalità contrattuali di cui al successivo articolo, dai fondi del deposito cauzionale previsto nel contratto; se la stessa non è sufficiente, ne chiederà l'integrazione. Il deposito cauzionale dovrà comunque essere completamente ripristinato dal concessionario per la stagione monticaria successiva, pena la rescissione del contratto.

Il concedente deve inserire nel programma delle miglione pascolive dell'anno successivo le somme suddette, che dovranno essere impegnate per gli stessi lavori nella fattispecie di cui al punto a) e per nuovi lavori nella fattispecie di cui al punto b).

Può essere concesso al malghese un ulteriore termine per la realizzazione dei lavori di cui al punto a) non eseguiti per cause di forza maggiore.

ART. 20 – Penalità contrattuali

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 3, 4, 7, 8, 9, 16, nonché la mancata effettuazione degli interventi di cui agli artt. 5 e 6, è altresì soggetto ad una penalità contrattuale di € 200 e accompagnato da diffida di risolvere il problema riscontrato entro un termine assegnato. In caso di non ottemperanza, la procedura verrà replicata.

ART. 21 – Inadempienze

Il Concessionario può essere dichiarato inidoneo alla conduzione della malga dal Dirigente del Servizio Forestale Regionale, per un periodo di almeno 5 anni, qualora egli si renda responsabile di reiterate inadempienze nei riguardi delle prescrizioni impartite in sede di consegna e riconsegna della malga.

Il Concedente deve prevedere l'esclusione, nel bando di aggiudicazione, dei concorrenti per i quali sussistono motivi di inidoneità alla conduzione della malga.

ART. 23 – Infrazioni alla corretta gestione del pascolo

Qualora nel corso della stagione monticaria ovvero alla fine della medesima, dovessero venire rilevate gravi o ripetute inadempienze riferite alla corretta utilizzazione del pascolo, queste comporteranno l'emissione di parere negativo da parte della Comunità Montana nella certificazione della "Normale Buona Pratica Agricola" requisito indispensabile per concorrere ai benefici economici direttamente collegati alla conduzione degli alpeggi.

